TRIBUNALE DI ROMA

ORDINANZA

(art.1, co. 47 e segg. l. n.92/2012)

Nel giudizio iscritto al n. 32763 2014 proposto da:

SIMONA GIANGIULIANI e RINA CIARLEGLIO

Con il Proc. Dom. Avv. FARANDA RICCARDO, PASQUALE CRUPI, SALVATORE DELL'ALPI E SIMONA DI PANGRAZIO in Roma V. Cosseria 2

Ricorrenti

nei confronti di:

COMPASS GROUP ITALIA SPA

Con il Proc. Dom. Avv. HERNANDEZ FEDERICO in Roma V. Gramsci n. 14

Resistente

Il giudice del lavoro Francesca Romana Pucci, letti gli atti ed i documenti di causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.1.2015;

ritenuta preliminarmente la connessione della causa n. 32766/2014 con quella n. 32763/2014, le riunisce;

ed osserva quanto segue.

Con separati ricorsi, oggi riuniti, Simona Giangiuliani e Rina Ciarleglio, premesso di aver lavorato alle dipendenze della resistente rispettivamente a decorrere dal settembre 2007 e dal 1988 , con inquadramento, da ultimo nel V livello e mansioni di addette ai servizi mensa ed aiuto cuoca, precisato di essere state adibite all'impianto interaziendale Tintoretto di Roma, hanno impugnato il licenziamento intimato con missiva del 18.3.2014, in conseguenza della procedura di cui agli artt. 4 e 24 L. 223/91, avviata in data 4.11.2013.

A sostegno dell'impugnazione, precisato che la società convenuta è titolare di numerosi appalti relativi al servizio di distribuzione dei pasti sia presso il comune di Roma, che in altre province del Lazio ed anche altrove su tutto il territorio nazionale, hanno dedotto la violazione dell'art. 5 della L. 223/91, lamentando che la procedura collettiva avesse coinvolto solo i lavoratori adibiti alle unità Banca d'Italia e Accenture di Via Tintoretto, mentre avrebbe dovuto riguardare l'intero complesso aziendale, o quanto meno tutti i lavoratori impiegati nel comune di Roma, considerata anche la fungibilità delle mansioni. Hanno dunque dedotto che a parità di inquadramento e mansioni non sarebbero stati attinti dal licenziamento molti lavoratori con minore anzianità e carichi di famiglia della ricorrente.

Firmato Da: PUCCI FRANCESCA ROMAN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5491c

Hanno poi rilevato che successivamente al licenziamento la società avrebbe acquisito nuovi appalti ed assunto nuovo personale e che inoltre le ricorrenti avrebbero ben potuto essere ricollocate presso alcuni specifici appalti ove la società impiega personale precario ed interinali.

Hanno infine lamentato la violazione dell'art. 4 comma 9 in quanto la comunicazione non recherebbe l'elenco dei lavoratori scrutinabili, cioè di tutti i lavoratori con l'indicazione dei dati essenziali per l'applicazione dei criteri di scelta, con la conseguenza che non sarebbe possibile verificarne la corretta applicazione.

Si è costituita la società che ha dedotto di aver attivato la procedura di mobilità con missiva del 4.11.2013, nell'ambito della quale dava atto della cessazione degli appalti Banca d'Italia e Accenture di Via Tintoretto e del conseguente esubero di n. 157 lavoratori (di cui n. 146 impiegati presso l'appalto Banca d'Italia e n. 11 presso quello di Via Tintoretto). Ha poi rilevato: che la procedura veniva sospesa per le unità adibite all'appalto Banca d'Italia avendo la committente prorogato il contratto sino al 30.6.2014; che eseguito l'incontro con le ooss e la Spa Pellegrini, aggiudicataria di nuovo appalto per l'impianto Accenture di via del Tintoretto, la società dichiarava di non potere assumere il personale Compass in quanto aggiudicataria del solo servizio bar essendo stato invece soppresso dalla committente il servizio mensa; che pertanto la procedura proseguiva per le 11 unità adibite all'impianto di via Tintoretto e si concludeva con il mancato accordo; sicchè con missive del 18.3.2014 la società comunicava agli 11 dipendenti la risoluzione del rapporto, inviando nel contempo le comunicazioni di cui all'art. 4 comma 9 L. 223/91. Ha dunque dedotto la legittimità del licenziamento impugnato escludendo ogni violazione dei criteri di scelta, essendo state licenziate tutte le unità adibite all'appalto cessato, in forza dell'unico e prioritario criterio delle esigenze tecnico produttive. Ha poi controdedotto sulle avverse eccezioni concludendo per il rigetto della domanda.

Dalla documentazione depositata in atti emerge che: con missiva del 4.11.2013 la società ha avviato la procedura di mobilità per n. 157 dipendenti (di cui 11 adibiti all'appalto di Via Tintoretto e tutti gli altri all'appalto Banca d'Italia), indicando le ragioni dell'esubero, i motivi che non consentono di evitare in tutto o in parte il licenziamento collettivo, ed il criterio di scelta costituito dall'adibizione all'appalto in scadenza (doc. 4 di Compass); che la procedura si concludeva con il mancato accordo delle ooss.

Firmato Da: PUCCI FRANCESCA ROMAN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5491c

E' pacifico fra le parti che le ricorrenti sono state adibite a svolgere le mansioni di addetta ai servizi mensa ed aiuto cuoca presso l'impianto interaziendale di Via Tintoretto; è altresì pacifico che presso tale impianto erano impiegate 11 unità, tutte cessate all'esito della medesima procedura di licenziamento collettivo.

La questione controversa concerne dunque:

a) la rilevanza dell'obbligo di repechage e dei motivi del licenziamento collettivo, contestando le ricorrenti l'assoluta incollocabilità e, dunque l'indispensabilità del licenziamento;

b) l'ambito di applicazione dei criteri di scelta, deducendo le ricorrenti che, in considerazione della fungibilità delle mansioni degli addetti ai vari appalti, individuato l'esubero, la comparazione avrebbe dovuto coinvolgere l'intero complesso aziendale o quanto meno i lavoratori adibiti nella provincia o nel comune di Roma;

c) le modalità della comunicazione di cui all'art. 4 comma 9 L. 223/91.

Quanto al profilo sub a), va chiarito che l'istituto del licenziamento collettivo è autonomo e distinto rispetto a quello del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ed è "caratterizzato dalla procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, e dal controllo dell'iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto "ex ante" alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. Ne segue che i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più, quindi, gli specifici motivi della riduzione del personale, ma la correttezza procedurale dell'operazione (ivi compresa la sussistenza dell'imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso), con la conseguenza che non possono trovare ingresso, in sede giudiziaria, tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5 e senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire l'autorità giudiziaria di un'indagine sulla presenza di "effettive" esigenze di riduzione o trasformazione dell'attività produttiva (Cass. 5089/2009).

Ne segue che appaiono irrilevanti le censure afferenti l'obbligo di repechage, per non aver il datore di lavoro dimostrato l'assoluta incollocabilità delle ricorrenti.

Firmato Da: PUCCI FRANCESCA ROMAN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5491c

Del pari irrilevanti le dedotte assunzioni effettuate dalla società successivamente al licenziamento in connessione dell'aggiudicazione di nuovi appalti, vuoi perché volte a contestare l'effettività delle esigenze di riduzione del personale, vuoi perché dimentiche degli obblighi di assunzione previsti dalle clausole collettive di salvaguardia dell'occupazione per le ipotesi di cambio appalto (artt. 335 e se. Ccnl Turismo).

Quanto al profilo sub b), l'art. 5 impone che la scelta dei lavoratori da licenziare debba essere operata in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale. La giurisprudenza ha precisato che in tema di licenziamento collettivo, il doppio richiamo operato dalla legge n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, comporta che la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l'intero ambito aziendale, potendo essere limitato a specifici rami d'azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre. Non è possibile limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti ad un reparto se detti lavoratori sono idonei ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti e la dimostrazione della ricorrenza delle specifiche professionalità o comunque delle situazioni oggettive che rendano impraticabile qualunque comparazione, costituisce onere probatorio a carico del datore di lavoro (cfr. Cass. 17 marzo 2014, n. 6112; 28 ottobre 2009, n. 22825; 3 aprile 2006, n. 7752).

Ebbene, nel caso di specie è assolutamente incontestata la fungibilità delle mansioni degli addetti ai servizi mensa dei vari appalti della società che non ha in alcun modo allegato la particolarità e/o specificità dell'appalto Accenture di Via del Tintoretto rispetto agli altri appalti; ed è altresì incontestato che la società nell'ambito del comune e della provincia di Roma aveva ed ha numerosi altri appalti per la gestione delle mense (ulteriori anche rispetto a quello Banca d'Italia in relazione al quale la procedura di mobilità era stata temporaneamente sospesa).

Invero la società né nell'ambito della comunicazione del 4.11.2013, né tanto meno nell'ambito del presente giudizio ha allegato i motivi per i quali ha limitato l'applicazione dei criteri di scelta alle sole unità adibite all'appalto cessato senza dunque estenderli alle professionalità fungibili dell'intero complesso aziendale o quanto meno di quelle occupate nel territorio laziale.

Firmato Da: PUCCI FRANCESCA ROMAN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5491c

Ne consegue la violazione della disposizione di cui all'art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 223 del 1991 nella parte in cui il datore di lavoro non ha tenuto conto nell'individuare i soggetti coinvolti negli esuberi di tutte le unità inquadrate al V livello svolgenti mansioni di addetto ai servizi mensa ed aiuto cuoco.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 223 del 1991, come modificato dall'art. 1, comma 45 della legge n. 92 del 2012, nel caso di violazione dei criteri di scelta indicati dall'art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 si applicano le conseguenze risarcitorie di cui all'art. 18, quarto comma, della legge n. 300 del 1970.

Ne consegue che deve essere ordinata la reintegrazione delle ricorrenti licenziate nel posto di lavoro e la società datrice di lavoro deve essere condannata al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione mensile globale di fatto, (pari ad € 696,16 per la ricorrente Giangiuliani, ed € 1.570,99 per la Ciarleglio) dal giorno del licenziamento fino alla presente pronuncia (essendo decorso un termine inferiore a 12 mesi dal recesso per cui non trova applicazione il limite massimo stabilito dalla norma), oltre interessi legali e la rivalutazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie i ricorsi e per l'effetto, dichiara l'illegittimità dei licenziamenti intimati con missiva del 18.3.2014 per violazione dell'art. 5 comma 1 L. 223/91;

condanna la società:

alla reintegra delle ricorrenti nel posto di lavoro ed al pagamento di un indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione mensile globale di fatto, pari ad € 696,16, per la ricorrente Giangiuliani, ed 1.570,99 per la Ciarleglio, dal giorno del licenziamento fino alla presente pronuncia, oltre interessi legali e la rivalutazione;

al versamento per lo stesso periodo dei contributi previdenziali e assistenziali secondo le modalità di cui all'art. 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300;

alla refusione delle spese di lite del presente giudizio liquidate, in favore delle ricorrenti in solido, liquidate in € 3.000,00 oltre rimborso spese generali, cap ed iva da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc.

Roma 3.2.2015

Il Giudice

F. R. Pucci

Firmato Da: PUCCI FRANCESCA ROMAN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5491c